



TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

M. 58/2020 PROW

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

COORDINATORE DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO

visto il Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 ( " Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 " ) convertito con modificazioni nella legge 24-4-2020 n. 27;

visti i DD.PP.CC.MM. succedutisi nel tempo e volti a dettare norme per il contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19;

visto il D.L. 8-4-2020 n. 23 ( " Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali " );

visto il D.L. 30-4-2020 n. 28 ( " Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19 " );

rilevato che, ai sensi dell'art. 83, comma 6 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 così come modificato dall'art. 36 del D.L. 8-4-2020 n. 23 ed ulteriormente modificato dal D.L. n. 28/2020, per il periodo compreso tra il 12 maggio 2020 ed il 31 luglio 2020 i capi degli Uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nonché d'intesa con il Presidente della Corte di Appello e con il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello dei rispettivi distretti, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute, anche d'Intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della Giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;

vista la direttiva 17-3-2020 del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia n. 52290.U;

viste le linee guida sullo svolgimento dell'attività lavorativa per il personale amministrativo adottate con direttiva del Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia del 19-3-2020;

viste le linee guida agli Uffici giudiziari approvate dal C.S.M. il 26-3-2020;

*R*

visto il provvedimento adottato il 21-3-2020 dalla Direzione Generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia;

visti e richiamati i provvedimenti di questa Presidenza nn. 27/2020 dell'11-3-2020 e 36/2020 del 19-3-2020, nonché la Direttiva n. 34/2020 del 16-3-2020;

viste le linee guida impartite, con nota del 2-4-2020 ed a seguito di interlocuzione con la Regione Marche - Giunta Regionale e Servizio Sanità, dal Presidente della Corte di Appello di Ancona e dal Procuratore Generale della Repubblica presso detta Corte in relazione ai provvedimenti organizzativi da adottarsi per il periodo fino al giugno 2020;

vista la relazione redatta in data 23-4-2020 dal Medico consulente incaricato dal Direttore Generale ASUR per l'Area Vasta 5 a seguito di sopralluogo eseguito presso il Tribunale di Ascoli Piceno in data 22-4-2020;

visti gli esiti delle Conferenze dei Capi degli Uffici del distretto tenutesi, con collegamento da remoto, in data 7-4-2020 ed in data 23-4-2020 unitamente al Presidente della Corte di Appello di Ancona;

ritenuto, pertanto ed alla luce di quanto sopra, di dover indicare le misure organizzative da adottarsi, quanto al Tribunale di Ascoli Piceno ed all'Ufficio del Giudice di Pace di Ascoli Piceno, anche per la trattazione dei vari affari giudiziari, per il periodo dal 12-5-2020 al 31-7-2020, il tutto nell'ottica di consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute e dall'Autorità sanitaria regionale al fine di evitare gli assembramenti all'interno dei due Uffici giudiziari di cui sopra e contatti ravvicinati tra le persone;

considerati i risultati delle interlocuzioni informalmente avute con i magistrati dei due Uffici;

sentiti, in apposita riunione con collegamento da remoto in data 23-4-2020, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno ed il Presidente della Camera Penale di Ascoli Piceno, nonché il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno, il Presidente della Sezione Promiscua del Tribunale di Ascoli Piceno e il Dirigente amministrativo in sede;

sentite le OO.SS. territoriali e la RSU sede come previsto dall'art. 3 dell'Accordo posto in essere dal Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia, in data 4-5-2020, sulle misure organizzative in vista della cosiddetta "fase due";

#### DISPONE

- Adottarsi, per la trattazione degli affari giudiziari presso il Tribunale di Ascoli Piceno e presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Ascoli Piceno per il periodo 12-5-2020/31-7-2020, le seguenti misure organizzative:

1) Saranno trattati i seguenti procedimenti:

SETTORE CIVILE ( contenzioso; lavoro; volontaria giurisdizione; fallimentare e procedure concorsuali; esecuzioni civili )

- Cause relative alla tutela di minori, ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
- Procedimenti cautelari e relativi reclami;

- Procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui venga dedotta o apprezzata dal magistrato una motivata situazione di indifferibilità ed urgenza;
- Procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978 n. 833;
- Procedimenti di cui all'art. 12 della legge 22 maggio 1978 n. 194;
- Procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- Procedimenti elettorali di cui agli artt. 22, 23 e 24 del D. Lgs. 1-9-2011 n. 150;
- Procedimenti monitori;
- Tutti i procedimenti, in qualsiasi materia, la cui ritardata trattazione possa produrre grave pregiudizio alle parti ( in tal caso, ad istanza motivata di parte o d'ufficio, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'Ufficio giudiziario o dal Presidente di Sezione, a tanto appositamente delegato con il presente provvedimento, in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del Presidente del Collegio, egualmente non impugnabile );
- Ogni altra causa od affare del Settore civile-lavoro in genere che, a seguito di valutazione, di volta in volta, del singolo magistrato assegnatario o del collegio, possa essere trattato, a seconda dei casi, con le forme e modalità di cui all'art. 83, comma 7, lett. f), h) o h-bis) del D.L. n. 18/2020 così come convertito con modificazioni nella legge 24-4-2020 n. 27 ed ulteriormente modificato con il D.L. n. 28/2020;
- Cause di separazione giudiziale e divorzio contenzioso in fase presidenziale, le quali, in considerazione delle previsioni normative in materia e della struttura stessa della relativa udienza, dovranno necessariamente essere trattate in aula, peraltro con le seguenti precisazioni: a) tutte le comparizioni dovranno avvenire in aula di ampie dimensioni, con frequente ed adeguata areazione della stessa all'interno dell'Ufficio e con il rispetto del distanziamento di almeno mt. 1,80-2,00 tra le varie persone presenti, distanziamento che dovrà essere osservato anche fuori dell'aula tra coloro che siano chiamati momentaneamente ad allontanarsi dalla stessa nel corso della comparizione; b) le udienze verranno fissate con distanziamenti temporali di un'ora l'una dall'altra; c) **sarà obbligatorio, per i partecipanti, l'uso di mascherine e di guanti all'interno ed all'esterno dell'aula di udienza, previa igienizzazione delle mani**; d) le parti in attesa della chiamata per la comparizione successiva potranno rimanere nell'atrio dell'edificio o, in subordine e comunque qualora il numero dei presenti nell'atrio non consentisse o non consentisse più il necessario distanziamento di almeno mt. 1,80-2,00 tra loro, anche all'esterno del palazzo di giustizia e saranno, di volta in volta ed a turno, chiamate o dal servizio di vigilanza o dal personale di cancelleria;
- Cause di separazione consensuale e divorzio congiunto, le quali saranno trattate con il sistema della trattazione scritta in conformità a quanto, sul punto, previsto nel Protocollo d'Intesa in materia civile stipulato, per la presente fase emergenziale, tra il Tribunale di Ascoli Piceno ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno in data 9-4-2020 e secondo le disposizioni che, per ciascuna causa, saranno impartite con apposito provvedimento depositato telematicamente con congruo anticipo rispetto alla data di udienza;

- Cause collegiali in materia di modifica delle condizioni della separazione o del divorzio, di famiglia di fatto e minori, le quali saranno trattate, di regola e salva specifica e motivata segnalazione congiunta di segno diverso ad opera delle parti, con il sistema della trattazione scritta, previa delega istruttoria al relatore, secondo avviso che verrà per tempo depositato telematicamente e comunicato alle parti stesse in ciascun procedimento, con rimessione, poi, al collegio, da parte del relatore medesimo, della singola causa sia ai fini dei provvedimenti in ordine all'ammissione di eventuali mezzi di prova sia, al termine dell'istruttoria, ai fini della decisione finale;

- SETTORE PENALE

- Udienze di convalida dell'arresto o del fermo e dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare e giudizi direttissimi, con partecipazione della persona detenuta, internata o soggetta a misura cautelare da assicurarsi, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati secondo quanto disposto dall'art. 83, comma 12 del citato D.L. 17 marzo 2020 n. 18 così come convertito, il tutto secondo quanto dettagliatamente previsto, in proposito, dal Protocollo d'Intesa stipulato tra il Tribunale di Ascoli Piceno, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno e la Camera Penale di Ascoli Piceno in data 15-4-2020;
- Udienze dei procedimenti nei quali siano in scadenza, nei sei mesi successivi, i termini di cui all'art. 304 c.p.p.;
- Udienze nei procedimenti in cui sia pendente la richiesta o siano applicate ( e in atto ) misure di sicurezza detentive;
- udienze nei procedimenti a carico di persone detenute ( salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'art. 51 ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 ), udienze nei procedimenti in cui siano applicate misure cautelari ( ancora in atto ) o di sicurezza ( ancora in essere ), con partecipazione all'udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare da assicurarsi, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati secondo quanto disposto dall'art. 83, comma 12 del citato D.L. 17 marzo 2020 n. 18 così come convertito;
- udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 c.p.p. ( la dichiarazione di urgenza è fatta, in tal caso, dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile );
- ogni altra udienza penale con soli imputati liberi, dinanzi a qualsiasi magistrato del Settore, che non richieda la partecipazione di soggetti diversi dal Pubblico Ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti: tali udienze potranno essere trattate con il sistema della trattazione da remoto così come previsto dall'art. 83, comma 12 bis del D.L. n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020, così come ulteriormente modificato dal D.L. n. 28/2020 ( **in tal caso comunque sempre con la presenza fisica in ufficio del magistrato o dei componenti del collegio** ), fermo restando, in ogni caso, che non potranno svolgersi da remoto, salvo che le parti non vi acconsentano, tutte le udienze di discussione finale e quelle nelle quali debbano essere esaminati testi, parti, consulenti o periti; in alternativa e qualora per ragioni di funzionalità o maggiore speditezza del procedimento o altre motivate ragioni,

rimesse alla prudente valutazione discrezionale del singolo magistrato o del collegio, se ne ravvisi l'opportunità, le udienze che prevedano la partecipazione dei soli predetti soggetti sopra specificati potranno essere tenute secondo le modalità ordinarie in aula di udienza, sempre che possano, in concreto, essere osservate le seguenti prescrizioni: a) dovrà essere necessariamente utilizzata una delle aule di più ampie dimensioni presenti nell'Ufficio, con frequente ed adeguata areazione della stessa e sempre che, considerato, da parte del singolo magistrato o del collegio, il prevedibile numero dei partecipanti in contemporanea in rapporto alle dimensioni stesse dell'aula, possa essere comunque garantito il rispetto del distanziamento di almeno mt. 1,80-2,00 tra le varie persone presenti; b) in ciascuna udienza dovrà essere fissato ( o mantenuto, se già fissato ) un numero di procedimenti penali da trattare congruamente contenuto; c) **sarà obbligatorio, per i partecipanti, l'uso di mascherine e di guanti all'interno ed all'esterno dell'aula di udienza, previa igienizzazione delle mani;** d) le persone in attesa del proprio turno di chiamata per la partecipazione ad un singolo procedimento in corso o ai procedimenti fissati in successione nella stessa giornata di udienza potranno rimanere nell'atrio dell'edificio o, in subordine e comunque qualora il numero dei presenti nell'atrio non consentisse o non consentisse più il necessario distanziamento di almeno mt. 1,80-2,00 tra loro, anche all'esterno del palazzo di giustizia e saranno, di volta in volta ed a turno, chiamate dal Servizio di Sicurezza o dal personale di cancelleria; e) qualora le condizioni di cui ai precedenti punti a) e b), secondo la valutazione del singolo magistrato o, a seconda dei casi, del collegio, non possano prevedibilmente essere osservate, l'udienza ovvero il o i singoli procedimenti non rientranti nei predetti parametri dovranno essere rinviati ( con rinvio da farsi comunque in udienza ) a data successiva al 31-7-2020; f) i magistrati o, a seconda dei casi, il collegio di volta in volta interessati dovranno, con congruo anticipo rispetto alla data eventualmente già fissata della singola udienza o prima di fissare nuove udienze, esaminare ciascun singolo procedimento ai fini delle valutazioni di cui ai precedenti punti a) e b) e degli adempimenti di cui al successivo punto 3);

- relativamente alla trattazione dei procedimenti in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 c.p.p., poiché fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie, i magistrati o, a seconda dei casi, il collegio potranno invitare i difensori, anziché a comparire in udienza, ad inviare direttamente via PEC le memorie di cui sopra o, in alternativa, prevedere la trattazione dell'udienza stessa da remoto ( qualora il numero dei procedimenti fissati per la singola udienza lo consenta concretamente ) ovvero, infine, procedere ai rinvii a data successiva al 31-7-2020;
- 2) Le udienze civili fissate nel periodo 12-5-2020/31-7-2020 presso i due Uffici di cui sopra e non rientranti tra quelle da trattare o comunque trattabili così come in precedenza indicate saranno rinviate, con provvedimento da emettersi in via telematica da parte del singolo magistrato interessato o, a seconda dei casi, dal collegio e da comunicarsi in via telematica da parte della cancelleria di volta in volta competente, a data successiva al 31 luglio 2020; i **Giudici onorari** in servizio presso il Tribunale sono, peraltro, autorizzati, nello stesso periodo, a disporre i rinvii direttamente in udienza in applicazione della normativa emergenziale e delle disposizioni del presente provvedimento, senza necessità, dunque, di effettiva comparizione delle parti processuali e con esclusione, dunque, in tale ultimo caso, della adozione di eventuali provvedimenti ex artt. 181, 309 o 631 c.p.c.;
- 3) nelle udienze civili in generale di cui al precedente punto 1) - Settore Civile-Lavoro, diverse da quelle presidenziali di separazione giudiziale e di divorzio contenzioso ( già come sopra

disciplinate ) ma che pure, in ipotesi, non rientrino tra quelle rinviabili ai sensi del precedente punto 2) e che, peraltro, siano, in particolare, da trattare necessariamente presso la sede dei due Uffici ( non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui ai due periodi che seguono ) dovrà essere fissato un **numero congruamente contenuto** di procedimenti civili, idoneo in ogni caso ad evitare il rischio di assembramenti di persone fuori e nell'aula di udienza e, comunque, ciascun magistrato o il collegio dovrà prevedere delle apposite fasce orarie per la trattazione degli affari, con distanziamenti temporali tra un procedimento e l'altro di almeno trenta minuti e con previsione che nell'aula di udienza ( **aula che dovrà essere di ampie dimensioni, dotata di areazione frequente e nella quale sarà obbligatorio, per tutti i partecipanti, l'uso di mascherine e guanti, previa igienizzazione delle mani** ) possano entrare, per ciascun procedimento, solo le parti interessate e i rispettivi difensori, nonché, laddove necessario e a turno, i testi, il CTU ed i CT di parte, con l'accortezza che tra ciascuna persona e le altre debba essere rispettata e mantenuta la distanza di almeno un mt. 1,80-2,00 e con la prescrizione che tutti coloro che siano in attesa di essere chiamati per lo stesso procedimento o per altri successivi rimangano nell'atrio dell'edificio o, in subordine e comunque qualora il numero dei presenti nell'atrio non consentisse o non consentisse più il necessario distanziamento di almeno mt. 1,80-2,00 tra loro, anche fuori del palazzo di giustizia per essere, poi, a turno, convocati nell'aula di udienza tramite il servizio di sicurezza o dal personale di cancelleria; le udienze civili che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la Pubblica Amministrazione, saranno svolte mediante collegamento da remoto attraverso l'installazione e l'utilizzo dell'applicativo Microsoft Teams, così come disposto dal Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati con nota del 9-3-2020 ( o di altro applicativo autorizzato ), curando, in ogni caso, il magistrato o il collegio ( **i quali dovranno, in ogni caso, essere presenti fisicamente in ufficio** ) che l'udienza avvenga con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti e facendo comunicare, congruamente prima dell'udienza, ai procuratori delle parti e al Pubblico Ministero ( se sia prevista la sua partecipazione ) giorno, ora e modalità del collegamento, il tutto ferma restando, in tutti tali casi, la facoltà delle parti di chiedere congiuntamente e tempestivamente ( non meno di venti giorni prima ), previa rinuncia espressa alla comparizione personale delle parti medesime, che la causa sia trattata secondo le modalità della trattazione scritta di cui al periodo che segue; le udienze civili che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti saranno svolte, previa preventiva informazione data dal magistrato o dal collegio ai difensori medesimi telematicamente con indicazione del giorno e ora dell'udienza ( se non già precedentemente fissati ) e con provvedimento da comunicarsi per il tramite della cancelleria, mediante il mero scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con la successiva adozione, anche fuori udienza, del provvedimento del giudice e relativa comunicazione, per via telematica, alle parti; per la disciplina in dettaglio delle udienze civili con trattazione da remoto o scritta di cui ai due periodi precedenti dovrà farsi riferimento, oltre che alle norme di legge, anche a quanto stabilito nel Protocollo d'Intesa stipulato, al riguardo, tra il Tribunale di Ascoli Piceno ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno in data 9-4-2020;

- 4) le udienze penali fissate nel periodo 12-5-2020-31-7-2020 presso il Tribunale e non rientranti tra quelle da trattare o comunque trattabili così come in precedenza indicate saranno rinviate, con provvedimento da emettersi in udienza da parte del singolo magistrato interessato o, a seconda dei casi, dal collegio a data successiva al 31-7-2020, previa

tempestiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno e celere pubblicazione sul sito del Tribunale di Ascoli Piceno, su indicazione del magistrato o collegio e per il tramite della cancelleria, dell'elenco dei procedimenti che saranno oggetto di rinvio e, viceversa, di trattazione, in modo da consentire ai difensori delle parti interessate, a vario titolo, a procedimenti da rinviare di valutare l'opportunità, tramite opportune deleghe anche, ove possibile, ad un unico difensore, di contenere al minimo indispensabile il numero dei soggetti presenti alle udienze di mero rinvio;

- 5) le udienze penali comunque fissate, nel periodo 12-5-2020/31-7-2020 presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Ascoli Piceno dovranno essere rinviate a data successiva al 31-7-2020, mediante tempestivi ( comunque prima del giorno dell'udienza ) provvedimenti di rinvio del magistrato che saranno comunicati a cura della cancelleria;
- 6) nelle udienze penali da trattare quali indicate sopra al punto 1) - Settore Penale, ferma l'applicazione, come infra al punto 7), dell'art. 472, comma 3 c.p.p., la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare dovrà essere assicurata, ove possibile e previ gli opportuni avvisi e disposizioni operative, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati secondo quanto disposto dall'art. 83, comma 12 del citato Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18; tali ultime modalità di collegamento da remoto ed i relativi criteri di svolgimento dell'udienza dovranno essere osservati anche nelle udienze penali, con imputati liberi, da tenersi con la mera partecipazione dei soli soggetti indicati dall'art. 83, comma 12 bis del D.L. n. 18/2020 così come convertito dalla legge 24-4-2020 n. 27 ed ulteriormente modificato dal D.L. n. 28/2020, **con previsione, peraltro e sempre, della presenza fisica in ufficio dei magistrati o dei componenti del collegio** e con esclusione, in ogni caso, della trattazione da remoto, salvo che le parti non vi acconsentano, di tutte le udienze di discussione finale e di quelle nelle quali debbano essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti; in tutte le udienze penali, dinanzi a qualsiasi magistrato del Settore, che siano da trattare comunque in aula ed integralmente ( ossia anche con l'esame dei testimoni, parti, consulenti o periti ) in conseguenza della presenza stessa, anche da remoto, di imputati detenuti o soggetti a misura cautelare coercitiva ( da soli o con coimputati liberi ) dovranno essere osservate, per i partecipanti in aula, le seguenti prescrizioni: a) dovrà essere necessariamente utilizzata una delle aule di più ampie dimensioni presenti nell'Ufficio, con frequente ed adeguata areazione della stessa; b) dovrà essere garantito preferibilmente il rispetto del distanziamento di almeno mt. 1,80-2,00 tra le varie persone presenti e, comunque, un distanziamento minimo di almeno mt. 1,50; b) in ciascuna udienza dovrà essere fissato ( o mantenuto, se già fissato ) un numero di procedimenti penali da trattare **congruamente contenuto** e con i necessari distanziamenti temporali negli orari di trattazione tra un procedimento e l'altro; c) **sarà obbligatorio, per i partecipanti, l'uso di mascherine e di guanti all'interno ed all'esterno dell'aula di udienza, previa igienizzazione delle mani;** d) le persone ( parti, difensori, periti, CT di parte, interpreti, operatori di P.G., testimoni, etc. ) in attesa, a qualunque titolo o in qualunque veste, del proprio turno di chiamata per la partecipazione ad un singolo procedimento in corso o ai procedimenti fissati in successione nella stessa giornata di udienza potranno rimanere nell'atrio dell'edificio o, in subordine e comunque qualora il numero dei presenti nell'atrio non consentisse o non consentisse più il necessario distanziamento di almeno mt. 1,80-2,00 tra loro, anche all'esterno del palazzo di giustizia e saranno, di volta in volta ed a turno, chiamate dal Servizio di Sicurezza o dal personale di cancelleria;

- 7) tutte le udienze penali pubbliche verranno celebrate a porte chiuse ex art. 472, comma 3 c.p.p. e lo stesso avverrà per le udienze civili pubbliche, ai sensi dell'art. 128 c.p.c.;

**in tutti i procedimenti civili e penali da trattare nel periodo fino al 31-7-2020 le eventuali deliberazioni collegiali in camera di consiglio potranno essere assunte, nei casi consentiti e con valutazione rimessa al prudente apprezzamento del singolo collegio interessato, nonché valutata, se del caso, la peculiarità di ciascun procedimento, **anche** mediante collegamenti da remoto quali indicati dall'art. 83, comma 12 quinquies del D. Lgs. n. 18/2020 così come convertito dalla legge 24-4-2020 n. 27 ed ulteriormente modificato dal D.L. n. 28/2020 e nel rispetto delle ulteriori previsioni normative ivi stabilite al riguardo, **con previsione, peraltro, che i magistrati siano comunque fisicamente presenti in ufficio**; le disposizioni di cui al presente punto, non saranno, in ogni caso, applicabili, nei procedimenti penali, per le deliberazioni collegiali conseguenti ad udienze di discussione finale svolte senza il ricorso a collegamento da remoto;**

- 9) nel periodo decorrente dal 12 maggio 2020 fino a tutto il 31 luglio 2020 i magistrati ( o collegi ) del Tribunale di Ascoli Piceno, togati od onorari, nonché i magistrati dell'Ufficio del Giudice di Pace di Ascoli Piceno, dovranno trattare presso la sede di lavoro solo gli affari rientranti fra quelli sopra dettagliatamente indicati, ricadenti sul loro ruolo o comunque a ciascuno tabellarmente assegnati, comunicando preventivamente l'elenco di tali affari alle cancellerie interessate, in modo che possano, a loro volta, comunicarlo agli addetti al Servizio di Sicurezza per i necessari controlli all'accesso;
- 10) tutti i magistrati di cui al punto 9) addetti al settore civile e lavoro, inoltre e peraltro, sono tenuti a consultare, in vista di ciascuna udienza, il proprio ruolo con congruo anticipo, ad adottare, in via telematica, i provvedimenti di rinvio ( per quelli collegiali con firma anche del Presidente del Collegio ), ad eccezione dei Giudici onorari del Tribunale ( i quali sono autorizzati ad adottare i provvedimenti di rinvio in udienza ), e a comunicare alla cancelleria interessata, di volta in volta, congruamente prima del giorno dell'udienza, un elenco dei fascicoli concernenti i procedimenti da trattare, in modo da consentire alla cancelleria medesima, tempestivamente, non solo di comunicare i rinvii telematici alle parti interessate, ma anche di formare e comunicare, a sua volta, l'elenco dei procedimenti da trattare al Servizio di Sicurezza addetto al controllo circa l'accesso del pubblico ai due Uffici;
- 11) i magistrati di cui al punto 9) addetti al settore penale, a loro volta, sono tenuti a consultare, con congruo anticipo ed in vista di ciascuna udienza, i fascicoli penali loro assegnati e a comunicare alla cancelleria interessata, di volta in volta ( per quelli collegiali d'intesa con il Presidente del Collegio ), congruamente prima del giorno dell'udienza, i fascicoli concernenti i procedimenti da trattare e quelli da rinviare, in modo da consentire alla cancelleria medesima, tempestivamente, di formare e comunicare, a sua volta, l'elenco dei procedimenti che, per ogni udienza, saranno trattati al Servizio di Sicurezza addetto al controllo circa l'accesso del pubblico al Tribunale e l'elenco di quelli che, invece, saranno rinviati in udienza, nonché di effettuare le comunicazioni al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno e la celere pubblicazione sul sito del Tribunale di Ascoli Piceno dei procedimenti da rinviare, per le ulteriori finalità di cui al punto 4) di cui sopra;
- 12) chiunque debba accedere, nel periodo di cui al punto 9), per ragioni di udienza, alle sedi degli Uffici pure ivi indicati è tenuto a fornire agli addetti al Servizio di Sicurezza appositamente incaricati la propria identità ed un proprio documento di riconoscimento e ad indicare il numero di procedimento per il quale chiede di accedere ai locali dell'Ufficio onde consentire di verificare se quel determinato procedimento, civile o penale, rientri o meno tra quelli per i quali sia prevista, come da elenco pure previamente fornito dalle cancellerie, la trattazione in aula in ogni singola giornata, con conseguente divieto di accesso a coloro che non siano interessati ad alcun procedimento o che siano interessati a procedimenti per i quali




verranno disposti dei meri rinvii ( ad eccezione, in tale ultimo caso, del o dei difensori interessati dal rinvio ) e con limitazione dell'accesso, in ogni caso, per i procedimenti da trattare in sede, alle parti ed ai difensori, nonché ( in via residuale ) agli ulteriori soggetti ( testi, CTU, periti, interpreti, etc. ) eventualmente chiamati, di necessità, a partecipare alla singola specifica udienza, in quest'ultimo caso a turno e con i necessari contingentamenti in modo da evitare assembramenti vicino all'aula di udienza medesima, nell'aula stessa o in altri luoghi all'interno dell'Ufficio; **per accedere all'interno dell'Ufficio è obbligatorio, inoltre, per chiunque utilizzare gli appositi dispositivi igienizzanti presenti in loco e munirsi preventivamente di idonei dispositivi di protezione individuale ( mascherine e guanti - cfr., da ultimo, art. 3, comma 2 del D.P.C.M. 26-4-2020 );**

- 13) **Gli avvocati e, in genere, l'utenza** che debbano compiere, all'interno degli Uffici di cui al punto 1) e nel periodo di cui al punto 9), un qualsiasi altro atto o adempimento non di udienza sono tenuti a prendere, per via telematica o, in subordine, anche per via telefonica, apposito appuntamento con la relativa cancelleria di interesse e ad indicare, all'atto dell'accesso, al personale del Servizio di Sicurezza l'ufficio di cancelleria ove siano diretti ed il tipo di atto o adempimento per il quale chiedano l'accesso, onde consentire gli opportuni controlli e raffronti prima di consentire l'accesso medesimo e durante tale accesso. **Tutte le istanze di natura processuale o procedimentale inerenti le varie cancellerie civili dovranno essere trasmesse, sempre tramite PCT, agli ordinari applicativi in uso e non inviate via PEC ( ad es.: richieste di formule esecutive; richieste di visioni di atti o fascicoli; richieste di restituzione di fascicoli di parte, etc. );**
- 14) Si confermano gli ordinari orari di apertura al pubblico degli uffici di cancelleria atteso che una eventuale riduzione di tali orari potrebbe comportare il rischio assembramenti.

Tutte le misure organizzative assunte garantiscono il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della Giustizia e delle prescrizioni contenute nei diversi DPCM che si sono susseguiti dall'8 marzo 2020. In particolare, si richiamano tutte le indicazioni adottate dal Ministero della giustizia (attraverso circolari del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria e Note) e i provvedimenti organizzativi adottati dal Presidente della Corte d'Appello di Ancona e dallo scrivente, che sono stati opportunamente divulgati ai Magistrati ed al personale di cancelleria.

Si comunichi al Presidente della Corte di Appello di Ancona, al Procuratore Generale della Repubblica presso detta Corte, ai magistrati, togati ed onorari, in servizio presso il Tribunale di Ascoli Piceno, ai magistrati in servizio presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Ascoli Piceno, al Procuratore della Repubblica in sede, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno, alla Camera Penale di Ascoli Piceno, al Dirigente amministrativo in sede, a tutte le Cancellerie dei due Uffici di cui sopra, alla RSU ed alle OO.SS. territoriali.

Ascoli Piceno, 4-5-2020.



Il Presidente del Tribunale

Coordiatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Ascoli Piceno

( dott. Luigi Cirillo )

